



Regolamento sul Servizio di Affidamento Familiare di Minori

Art. 1

L'Amministrazione Comunale attua l'affidamento familiare allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia di origine si trovi nell'impossibilità temporanea di assicurarle.

Art. 2

L'affidamento familiare è un intervento di protezione e tutela nei confronti dei minori temporaneamente privi di idoneo ambiente familiare, da utilizzare sia a scopo preventivo in situazioni di disagio familiare e sociale, che a fini riparativi in situazioni di rischio o danno evolutivo che la famiglia di origine non riesce a fronteggiare.

L'affidamento si realizza inserendo il minore, in un nucleo familiare diverso da quello originario o in una comunità familiare, per il tempo necessario perché cessi la condizione di disagio o rischio.

Obiettivo principale dell'intervento è garantire al minore favorevoli opportunità di crescita e relazioni affettive, restituendolo al suo ambiente familiare d'origine appena questo risulti reintegrato allo svolgimento della funzione genitoriale in modo adeguato agli specifici bisogni del minore, tenendo conto del progetto educativo e di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria.

L'affidamento familiare è un intervento di pertinenza del servizio sociale dei Comuni, titolare delle funzioni di tutela e protezione dei minori. Punto di riferimento dell'attività inerente l'affido è il nuovo assetto organizzativo di cui alla direttiva interassessoriale n. 1737-3899 del 20 novembre 2003, che definisce i compiti e le funzioni del Centro Affidi Distrettuale, dei servizi sociali territoriali, del personale coinvolto e degli strumenti da utilizzare.

Art.3

L'affidamento familiare è disposto dall'amministrazione comunale su proposta del servizio sociale (allegato n.1), previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà genitoriale (allegato n.2), ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 e anche minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Qualora manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore si configura un affidamento giudiziario per il quale provvede il tribunale per i minorenni con proprio decreto.

Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicati, specificatamente, le motivazioni che lo hanno determinato, gli obiettivi da perseguire, le modalità di realizzazione, la regolamentazione dei rapporti con la famiglia di origine, i diritti e doveri dei servizi e degli operatori coinvolti; in modo particolare va indicato il servizio sociale cui va attribuita la vigilanza e l'obbligo di relazionare all'autorità affidante sull'andamento del programma di affido, i tempi di verifica. Nel provvedimento deve, inoltre, essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento, che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia di origine. Tale periodo non può superare la durata di 24 mesi, prorogabili dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore, e comunque rimodulando gli obiettivi del progetto su indicazione del servizio sociale.

L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

Art. 4

L'affidamento familiare è un intervento di pertinenza del servizio sociale dei comuni, titolare delle funzioni di tutela e protezione dei minori. Punto di riferimento dell'attività inerente l'affido è il nuovo assetto organizzativo di cui alla direttiva interassessoriale n.1737-3899 del 20 novembre 2003, che definisce i compiti e le funzioni del centro affidi distrettuale, dei servizi sociali territoriali, del personale coinvolto e degli strumenti da utilizzare.

Art. 5

L'affidamento può essere di tipo residenziale o diurno.

L'affido residenziale si attua inserendo stabilmente il minore presso la dimora degli affidatari, in piena condivisione della loro vita familiare e sociale, pur nella continuità di rapporti con la famiglia di origine.

L'affido diurno si attua inserendo il minore presso il nucleo affidatario o in comunità familiare solo per alcune ore della giornata, o durante i fine settimana, o festività, realizzando così nei suoi confronti un intervento di aiuto non residenziale, programmato dal Servizio Sociale comunale in base alla particolare situazione o problematica.

Art. 6

In caso di urgente necessità l'Amministrazione Comunale, secondo la procedura indicata dall'art.3, ha facoltà di provvedere tempestivamente ad affidamenti familiari di pronto intervento, anche per un periodo di tempo limitato ad alcune ore o a qualche pernottamento, in attesa di definire un adeguato progetto per il minore.

Art.7

L'Affidamento Familiare si attua sulla base di uno specifico progetto d'intervento redatto dal Servizio Sociale comunale che segue la famiglia del minore in collaborazione, ciascuno per la propria competenza, con l'Ufficio Affido, e che deve contenere i seguenti elementi:

- 1) dati di conoscenza sulla storia e la personalità del minore;
- 2) dati di conoscenza sulla famiglia naturale: (natura del disagio, possibilità e disponibilità al recupero);
- 3) tipo di affido richiesto;
- 4) dati di conoscenza sulla famiglia affidataria, o comunità familiare, ritenuta idonea al caso specifico, e motivazione della scelta;
- 5) finalità perseguita con l'intervento di affido relativamente al minore ed alla sua famiglia;
- 6) interventi di recupero previsti per risolvere il disagio della famiglia del minore;



- 7) modalità di rapporti previsti tra le due famiglie;
- 8) durata dell'intervento;
- 9) divisione di compiti tra gli operatori;
- 10) scadenze periodiche di verifica.

Art. 8

Il Comune di residenza della famiglia di origine del minore provvede attraverso il proprio servizio sociale a:

- formalizzare l'affidamento attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari (allegato n.3), previa acquisizione del consenso dei genitori del minore o di chi ne esercita la potestà, sempre che non esista provvedimento limitativo della potestà genitoriale da parte dell'Autorità Giudiziaria;
- erogare un contributo mensile alle famiglie affidatarie, indipendentemente dal reddito posseduto, rapportabile ad una quota pari almeno ad € 400,00 da ridefinire annualmente in base alle variazioni ISTAT sul costo della vita. Può essere prevista pure l'erogazione di contributi straordinari, in relazione ai bisogni o situazioni particolari e specifiche (presenza bambini disabili, situazione di grave disagio, affidi plurimi, ecc.);
- assicurare ai minori, agli affidatari ed alle famiglie di origine il necessario sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affidamento, nel rispetto del progetto educativo concordato;
- stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari siano garantiti da incidenti e danni che dovessero sopravvenire al minore o che egli stesso dovesse causare a terzi nel corso dell'affidamento.

Art. 9

Gli affidatari possono essere, sulla base di quanto disposto dalla legge nazionale n°149/01 e dalla legge regionale n°22/86 art.6:

- famiglie con figli;
- coppie senza figli;
- persone singole;
- comunità familiari.

Gli affidatari possono essere organizzati in Associazioni che garantiscano, attraverso l'accoglienza familiare da parte di uno degli aderenti, una presa in carico globale del minore, con interventi diversificati sulla base dello specifico progetto redatto dagli operatori sociali.

Art. 10

Nella individuazione degli affidatari si tiene conto delle seguenti caratteristiche:

- capacità di instaurare un valido rapporto affettivo ed educativo volto alla maturazione del minore;
- adeguata integrazione sociale;
- assenza di motivazioni adottive nei confronti di un minore in affido;
- flessibilità al cambiamento e tolleranza alla frustrazione, con particolare riferimento ad esperienze di separazione;
- rispetto per l'individualità dell'affidato e per i suoi modelli di vita culturali, sociali, religiosi;
- capacità di osservazione dell'evoluzione del minore, con particolare riferimento alle condizioni psicofisiche ed intellettive, alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia di origine;
 - solidarietà nei confronti di persone appartenenti a contesti sociali, culturali, etnici diversi;
 - disponibilità a collaborare con le istituzioni ed a relazionarsi con la famiglia del minore.

Art. 11

Per comunità familiare nell'intervento di affido si intende un luogo di accoglienza e comunità di vita fondato sulla presenza a tempo pieno di una coppia genitoriale, con o senza figli propri, o comunque di adulti stabilmente conviventi con i minori affidati, che abbiano scelto l'accoglienza non come esperienza isolata ma come dimensione di vita, con particolare disponibilità rispetto sia al numero dei minori affidati che alla loro problematicità.

La comunità familiare deve essere costituita o fare parte di una ONLUS e garantire uno stile di vita del tutto assimilabile a quello delle altre famiglie sia per integrazione sociale che per qualità delle relazioni interpersonali, unitamente ad elevata professionalità delle capacità genitoriali, sia in termini affettivi che educativi.

Deve peraltro essere assicurato il supporto stabile, anche se non necessariamente continuativo, di volontari motivati e competenti.

Le comunità familiari devono essere regolarmente iscritte all'albo regionale e/o comunale secondo la normativa vigente previa autorizzazione dell'ufficio comunale competente che ha l'obbligo della vigilanza.

Art. 12

Gli affidatari si impegnano a:

- accogliere il minore nella propria famiglia;
- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affido, in base alle modalità ed ai tempi del progetto;
- mantenere validi rapporti con la famiglia di origine del minore nel rispetto delle indicazioni dei servizi e di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affido, con particolare riguardo alle condizioni psicofisiche ed intellettive, alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia di origine;
- assicurare la massima discrezione circa la situazione di difficoltà del minore e della sua famiglia;
- collaborare con gli operatori sociali territoriali e con quelli dell'Ufficio Affido in ogni fase del progetto;
- rispettare il progetto di affido pena revoca dello stesso provvedimento.



L'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie.

L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adattabilità relativi al minore affidato.

Art.13

La famiglia di origine si impegna a:

- favorire, anche in collaborazione con gli operatori del servizio sociale e con gli affidatari, la concreta possibilità del rientro del minore in famiglia, attenendosi alle prescrizioni ricevute;
- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore, previamente concordati con gli operatori del servizio, nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- non pretendere alcuna forma di compenso economico dalle famiglie affidatarie.

Art. 14

Il numero dei minori affidati presso la stessa famiglia, con o senza figli, o persona singola, non può superare le due unità, salvo il caso di più fratelli, per i quali si evita, quando possibile, la separazione. Tale limitazione è posta nell'interesse dei minori a godere di attenzioni personalizzate e qualitativamente valide, anche in presenza dei normali impegni sociali e lavorativi, nonché di altri figli, da parte degli affidatari.

In caso di affidatari organizzati in Associazioni senza fini di lucro, finalizzata all'erogazione del servizio di accoglienza familiare in modo articolato, attraverso il concorso non solo del nucleo affidatario ma della pluralità degli aderenti, può essere autorizzato l'affido anche di tre minori non consanguinei, fermo restando la deroga per i fratelli.

In caso di comunità familiari, per la particolare qualificazione ed organizzazione del nucleo centrata sull'accoglienza e per i supporti esterni di cui si garantisce la fruizione, il numero dei minori accolti potrà essere portato a sei, tenendo conto però del numero degli eventuali figli della coppia di riferimento, della problematicità delle accoglienze effettuate e dell'adeguatezza degli spazi abitativi disponibili. In caso di fratelli si prevede il superamento del vincolo numerico.

Art.15

L'Amministrazione Comunale competente in sinergia con l'Ufficio Affido Distrettuale provvede a:

- formalizzare l'intervento di affido con Determinazione Dirigenziale, che in caso di affidamento consensuale sarà corredato da Dichiarazione di assenso da parte degli esercenti la potestà e da Atto di Impegno da parte degli affidatari come già previsto dall'articolo 2;
- stipulare singole polizze assicurative a garanzia dei danni che, durante il periodo dell'affidamento, possano derivare al minore o che questi possa causare a terze persone, compresa la famiglia affidataria;
- erogare agli affidatari, come corrispettivo del servizio reso alla collettività attraverso l'affidamento familiare, un contributo mensile variabile in relazione alla tipologia di affido e alla ed alla natura del nucleo affidatario (famiglia o comunità familiare).

Art.16

Per ciascun affidamento etero familiare residenziale viene erogato un contributo mensile alle famiglie affidatarie, indipendentemente dal reddito posseduto, rapportabile ad una quota pari almeno a € 400,00 da ridefinire annualmente in base alle variazioni ISTAT sul costo della vita.

Può essere prevista pure l'erogazione di contributi straordinari, in relazione a bisogni o situazioni particolari e specifiche (presenza di bambini disabili, situazione di grave disagio, affidi plurimi ecc.)

Per la definizione di tali rette si fa riferimento alle apposite convenzioni annualmente stabilite con Decreto Presidenziale Regionale.

Maggiorazioni nelle rette saranno calcolate, su proposta del Servizio Sociale territoriale, in tutti i casi in cui il minore si presenti in condizioni particolari, precisamente:

- | | |
|---|--------|
| 1) minori con handicap documentato, affetto da malattia invalidante e/o che necessiti di cure mediche o riabilitative particolari | + 100% |
| 2) minori entro il primo anno di vita | + 50% |
| 3) adolescenti (13 - 18 anni) | + 50% |

Per quanto attiene l'affidamento etero familiare diurno verrà erogata una quota pari a € 6,50; nell'eventualità di affidamenti diurni con pernottamenti saltuari, la quota sarà pari a € 13,00.

E' previsto il rimborso delle spese medico-sanitarie opportunamente certificate e precedentemente autorizzate dall'Amministrazione Comunale, su parere tecnico del Servizio Sociale competente.

Titolare del contributo è l'affidatario o, in caso di coppia, i coniugi affidatari congiuntamente o separatamente, uno dei due appositamente delegato dall'altro.

In caso di Comunità Familiare il rapporto amministrativo viene tenuto con l'Associazione.

Nessun rapporto economico deve comunque intercorrere tra gli affidatari e la famiglia del minore.



Art.17

In caso di minori con handicap che godano di assegni di accompagnamento, per l'intero periodo di affido tali erogazioni verranno attribuite integralmente agli affidatari, in quanto spettanti unicamente alla crescita psicofisica del minore ed alla sua integrazione familiare e sociale.

Art.18

Per favorire l'inserimento dei minori presso un nucleo affidatario, sono previste facilitazioni, in termini di precedenza e gratuità, per la fruizione dei servizi pubblici da parte del minore affidato (farà fede la certificazione ISE del nucleo familiare d'origine del minore) : asili nido, scuole comunali e statali, refezione scolastica, trasporti, attività estive e del tempo libero, servizi di riabilitazione; tutto tramite l'esibizione di una certificazione che attesta l'affido in corso.

In particolare, in caso di non collaborazione con la famiglia d'origine del minore, questi deve poter essere inserito nel quadro di assistenza medica di cui gode la famiglia affidataria.

A tal fine l'Amministrazione Comunale di competenza territoriale mette a disposizione i servizi di propria competenza e si impegna a stipulare accordi con gli altri Enti interessati (Provveditorato agli Studi, Provincia, Regione, A.S.L.,).

Art.19

L'affidamento si conclude quando il Servizio Sociale, constatato il perseguimento degli obiettivi previsti congiuntamente all'Ufficio Affido, alla famiglia del minore ed a quella affidataria, ed osservate le eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, ne comunica la chiusura all'Ufficio Affido, che ne curerà la cessazione formale attraverso la predisposizione di apposita determinazione dirigenziale.

Norme finali

Art. 20

Rinvio

- 1) Per quanto non espressamente indicato dal presente regolamento si rinvia alla relativa legislazione regionale e nazionale.

Art.21

Decorrenza

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla scadenza della pubblicazione all'Albo Pretorio.

Art. 22

Pubblicità

- 1) Il presente Regolamento, verrà pubblicato sul sito Internet del Comune e tenuto a disposizione per la visione dei cittadini.
- 2) La visione è consentita, senza alcuna formalità, a semplice richiesta.

Art. 23

Abrogazioni

Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari comunali incompatibili con esso e precisamente:

- a) Regolamento servizio di affidamento familiare approvato con Deliberazione di C.C. n. 88 del 23/12/1998.

Art. 24

Allegati

Il presente regolamento è costituito da numeri 24 articoli e dai seguenti allegati:

- modello di provvedimento di affidamento familiare;
- modello di consenso per affidamento di minore (per gli affidamenti amministrativi);
- modello impegno degli affidatari.

Le normative di riferimento sono:

Dlgs n.109/98 – D.P.C.M. n.221/1999;

Dlgs n.130/2000;

Legge Regionale n.22/86;

Legge n.184/83;

Legge n.149/01;

Legge regionale n.10/03;

Decreto 24 aprile 1987;

D.P.R.S. n.158 del 04/06/1996;

Circolare interassessoriale nn.1737-3899 del 20 novembre 2007;

Legge n.328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

D.P.R.S. del 04/11/2002.;

Decreto Assessorato della Famiglia del 28 febbraio 2005.



Allegato 1

Comune di Tortorici

PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

Vista la proposta di affidamento familiare avanzata dal servizio sociale relativa al

minore/i _____

nato a _____ il _____

residente/i in _____ via _____

Preso atto dell'assenso manifestato il _____ da _____

genitore (o tutore), sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

Accertata l'idoneità ad accoglierlo da parte dell'affidatario _____

residente a _____

Ritenuto che l'affidamento si rende necessario per le seguenti motivazioni:

Visti gli articoli 2, 3, 4, e 5 della legge n 149/2001, di modifica alla legge n 184/1983, affida (o proroga l'affidamento) il minore al _____

dal _____ al _____
salvo proroghe o possibilità di cessazione anticipata in relazione all'evolversi della situazione.

Incarica della vigilanza sull'andamento e del sostegno _____

con obbligo di trasmettere relazione di aggiornamento con periodicità _____

_____ all'autorità affidante.

Il comune verserà all'affidatario un importo mensile pari a € _____

Quale contributo al mantenimento dell'affidatario.

(firma del dirigente del settore)

Il Giudice Tutelare, visto il provvedimento sopra esteso, controlla la regolarità dello stesso, lo rende esecutivo.

(firma del Giudice Tutelare)



Allegato 2

Comune di Tortorici

CONSENSO PER AFFIDAMENTO DI MINORE

Il Sig. / La Sig.ra _____

abitante in _____ via _____

Telf _____

Il Sig. / La Sig.ra _____

abitante in _____ via _____

Telf _____

genitori o tutori del minore/i _____

dichiara / dichiarano

di prestare ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge n 1492001, di modifica alla legge n 184/1983, il proprio consenso all'affidamento del minore/i _____

alla famiglia _____

abitante a _____ via _____

Telf _____

si impegna / si impegnano

- 1) a rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore/i concordati con gli operatori del servizio sociale nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- 2) a non pretendere alcuna forma di compenso dalle famiglie affidatarie;
- 3) ad autorizzare la famiglia affidataria a provvedere agli ordinari rapporti con le istituzioni scolastiche ed a far attuare gli interventi medici necessari salvo quelli indotti da modificazione rilevanti dello stato di salute del minore, per i quali sarà richiesta autorizzazione al/ai sottoscritto/i in termini preventivi, ad eccezione dei casi d'urgenza;
- 4) a rispettare le condizioni previste nella deliberazione sull'affidamento familiare e nelle leggi succitate.

_____ (data)

_____ (Firma de .. affidant ...)

N.B. : I rapporti economici con gli affidatari sono tenuti esclusivamente dal servizio sociale del Comune di residenza della famiglia d'origine del minore.



Allegato 3

Comune di Tortorici

IMPEGNO DEGLI AFFIDATARI

... I ... sottoscritti _____

abitante a _____ via _____

_____ Telf _____

si impegna / si impegnano

– a rispettare le condizioni del provvedimento di affido n _____ del _____

nonché degli articoli 2, 4 e 5 della legge n 1492001, di modifica alla legge n 184/1983;

- ad accogliere presso di sé il minore, provvedere al suo mantenimento, alla sua cura, educazione ed istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori, per i quali non vi sia pronuncia della decadenza della potestà parentale, o del tutore, osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall' Autorità affidante;
- a favorire i rapporti con del minore con la famiglia d'origine, favorendone il suo reinserimento secondo quanto prescritto;
- ad assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione fisica e psichica del minore affidato e riferire periodicamente agli operatori del servizio sociale che ha promosso l'affidamento;
- a provvedere ai rapporti ordinari con le istituzioni scolastiche ed alle mediche giudicate necessarie, dandone immediata comunicazione al servizio sociale, in termini preventivi, qualora siano indotte da modificazioni rilevanti dello stato di salute del minore, al fine di ottenere l'autorizzazione dell'esercente la potestà parentale, ad eccezione di casi d'urgenza.

I sottoscritti chiedono corresponsione della somma stabilita dal Comune quale rimborso spese a favore dell'affidato/a

che sarà riscossa da i sottoscritt _____

ogni mese presso _____

oppure versato direttamente sul conto corrente _____ n _____

banca/posta _____ agenzia _____

_____ (data)

_____ (Firma/e)

Approvazioni e Modifiche	Organo	Num. Atto	Data Seduta
Approvato	Delibera Consiglio Comunale	30	29/03/2007